

Provincia di Messina

MUNICIPIO DI VILLAFRANCA TIRRENA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Del. N. 11

Seduta pubblica

OGGETTO:

Approvazione regolamento per la concessione in locazione dei capannoni per attività artigianale e schema di convenzione.-

L'anno millenovecentonovanta sette addi ventiquattro del mese di gennaio alle ore 16,30 e segg.,

nei locali della Scuola Media Statale "Leonardo da Vinci".

Convocato il Consiglio ed invitati i Consiglieri con avviso notificato ai sensi dell'art. 48 del D.L.P. Reg. 29-10-55, n. 6 giusto referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

Procedutosi all'appello risultano:

865 del 27.10.71  
Tit. III art. 27

consiglieri		PRESENTI	ASSENTI	consiglieri		PRESENTI	ASSENTI
1 SINDONI	Angelo	P		11 CICCOLO	Giovanni		A
2 MOSTACCIO	Andrea	P		12 CAPILLI	Matteo	P	
3 COPPINI	Alberto	P		13 LA ROSA	Antonino		A
4 PICCIOLO	Giacomo	P		14 GRANATA	Maria		A
5 RUSSO	Antonio	P		15 GIACOBBE	Francesco	P	
6 GIACOBBE	Giovanni	P		16 MONDELLO	Giuseppe	P	
7 GERACI	Domenico	P		17 D'ANGELO	Alberto		A
8 CAVALLARO	Antonino	P		18 SANTANGELO	Domenico	P	
9 AMMENDOLIA	Giuseppe		A	19 LUCA	Antonino		A
10 RIPA	Antonino	P		20 RIPA	Giovanni	P	

Presenti N. 14 Assenti N. 6

Dei non intervenuti giustificano l'assenza: La Rosa e Luca.

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Sig. Dott. Sindoni Angelo - Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario Generale Sig. Dott. ssa Maria Elisa Alfino.

Ad unanimità, vengono nominati scrutatori i consiglieri Russo, Picciolo e Santangelo.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/92 partecipa alla seduta il Sindaco Dott. Battaglia Domenico alla quale intervengono anche gli Assessori Sigg.ri: Lamberto, Merlino, Badesua, Ferrigno e Salvo.

Il pre

to

er cc

alla Res

Vi

Il sott

ill'Albc

norm

Dalla

Spedita

N. 12

IL 5

to

Comuni

N. 17

Cal

Uscias 11

in Arrivi

Risposto

LA PRES

Add

IL SE

to

E' copia c

Entrano i Consiglieri Amendolia e La Rosa

Presenti:16

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione, corredata dei prescritti pareri, che si allega al presente atto per farne parte integrante;

PREMESSO che sono in corso di definizione le operazioni di collaudo dei capannoni realizzati nelle aree artigianali del vigente Piano Regolatore Generale, finanziati dall'Assessorato Reg.le della Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca;

RITENUTO che i detti capannoni possono essere concessi in locazione agli aventi titolo, ai sensi della vigente normativa;

VISTO il Decreto dell'anzidetto Assessorato n.73/XV/91 "disposizioni in materia di assegnazione e/o concessione dei lotti e/o rustici nelle aree artigianali attrezzate";

RITENUTA la necessità di procedere all'approvazione di apposito regolamento per la concessione delle locazioni suddette nonché del relativo schema di convenzione tipo, all'uopo predisposti;

VISTI i pareri favorevoli espressi sia dal Responsabile della 3<sup>a</sup> Area Funzionale - Tecnica in ordine alla regolarità tecnica sia dal Segretario Generale sotto il profilo della legittimità dell'atto;

VISTA la L.R.11.12.1991, n.48;

Si allontana il Consigliere Santangelo

Presenti:11

CON 15 voti favorevoli espressi per alzata e seduta dai 15 Consiglieri presenti e votanti;

**D E L I B E R A**

1) approvare il regolamento per la concessione in locazione dei capannoni per attività artigianale, realizzati nelle aree per gli insediamenti produttivi, ed si compone di n.19 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante;

2) approvare lo schema di convenzione tipo, parimenti allegato;

3) incaricare il Sindaco di tutti gli adempimenti connessi al presente deliberato.

La seduta si chiude alle ore 20,10.

COMUNE DI VILLAGRANCA TIRRENA

Prov. di Messina

3<sup>A</sup>.F. - UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: IL SINDACO

Proposta n. 65

del

19 DIC. 1996

OGGETTO: Approvazione regolamento per la concessione in locazione dei capannoni per attività artigianale e schema di convenzione.

Premesso che sono in corso di definizioni le operazioni di collaudo dei capannoni realizzati nelle aree artigianali ((zone D3) del vigente P.R.G. finanziati dall'Assessore Regionale della Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca;

Ritenuto che detti capannoni possano essere concessi in locazione agli aventi titolo ai sensi delle norme in vigore;

Visto il decreto dell'Assessorato della Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca in data 8.2.1991;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione di apposito regolamento per la concessione delle locazioni suddette nonché del relativo schema di convenzione tipo;

Visto il regolamento per la concessione in locazione dei capannoni per attività artigianale e lo schema di convenzione tipo, all'uopo predisposti;

P R O P O N E

1) di approvare l'allegato regolamento per la concessione in locazione dei capannoni per attività artigianale realizzati nelle aree per gli insediamenti produttivi, che si compone di n.19 articoli;

2) di approvare l'allegato schema di convenzione tipo.

Villafraanca Tirrena, lì 19.12.1996

IL RESP.LE DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del 3° Settore  
Lavori Pubblici Urbanistica  
(Geom. Giancarlo Alfano)



IL PROPONENTE

IL SINDACO

PARERI SULLA PROPOSTA IN OGGETTO, INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA LEGGE N.142/90  
ART.53 E L.R. N.48/91 ART.1:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere

*favorevole*



IL RESP. LE DELLA 3^A.F.  
Il Responsabile del 3° Settore  
Lavori Pubblici e Urbanistica  
(Geom. Giuseppe Alfano)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere

*favorevole*

*Non si legge p. r. l. e. z. i. o. n. e. s. i. m. l. i. u. n. i.*


IL RESP. LE DELLA 4^A.F.

Il Responsabile del 4° Settore  
*Dott.ssa Lucia Rocca*

PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.55, comma 5° della legge n.142/90, recepita dalla L.R. n.48/91,  
per l'impegno relativo alla presente delibera, si attesta la regolare copertura  
finanziaria al cap. del bilancio di previsione

IL RESP. LE DELLA 4^A.F.



SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'

Si esprime parere

*favorevole*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*



p.c.c.  
IL VICE SEGRETARIO  
Rag. Paolo Berardo

*[Signature]*

**COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE  
IN LOCAZIONE DEI CAPANNONI  
PER ATTIVITA' ARTIGIANALE**

COMUNE DI VILLAGRANCA TIRRENA  
PROV. DI MESSINA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE  
IN LOCAZIONE DEI CAPANNONI PER ATTIVITA'  
ARTIGIANALE.

TITOLO I

NORME GENERALI

ART.1

CON IL PRESENTE REGOLAMENTO VENGONO DEFINITI:

- 1) I REQUISITI, I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI;
- 2) I CRITERI ED I CORRISPETTIVI PER LA LOCAZIONE DEI CAPANNONI;
- 3) LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE AREE ATTREZZATE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

ART.2

LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI CAPANNONI È SUBORDINATA ALL'ACQUISIZIONE DEL PARERE ESPRESSO DA UN'APPOSITA COMMISSIONE COSÌ COMPOSTA:

1) DAL SINDACO PRO-TEMPORE CHE LA PRESIEDE O DALL'ASSESSORE DELEGATO;

2) DAL CAPO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - 3<sup>A</sup>.F.;

3) DA DUE ESPERTI IN MATERIA DI ARTIGINATO DESIGNATI DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO;

4) DA UN ESPERTO DESIGNATO DALLA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI PICCOLI INDUSTRIALI;

5) DA UN ESPERTO DESIGNATO DALL'ASSESSORE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA SCELTO TRA I FUNZIONARI DELL'ASSESSORATO STESSO;

6) DA QUATTRO RAPPRESENTANTI DESIGNATI UNO PER OGNI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA ARTIGIANA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVA FIRMATARIA DI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO;

7) DA UN RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALL'AMMINISTRAZIONE DELL'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, QUALORA IL COMUNE INTERESSATO SIA SEDE DI AREA O DI NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE.

LA COMMISSIONE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO È NOMINATA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO E DURA IN CARICA TRE ANNI.

I COMPONENTI DI CUI AI NUMERI 3), 4), 6) E 7) DEVONO ESSERE DESIGNATI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA; IN CASO DI INADEMPIENZA, PROVVEDE IN VIA SOSTITUTIVA L'ASSESSORE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA.

### ART.3

LA COMMISSIONE DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI MEMBRI CHE LA COMPONGONO. LE DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI DEI PRESENTI.

IN CASO DI PARITÀ DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL PRESIDENTE.

LE FUNZIONI DI SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE VENGONO SVOLTE DAL SEGRETARIO COMUNALE O, IN CASO DI IMPEDIMENTO, DAL VICE SEGRETARIO DEL COMUNE O DA ALTRO DIPENDENTE, DI LIVELLO NON INFERIORE AL 6°, APPARTENENTE AL SETTORE DI COMPETENZA.

LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE, A RICHIESTA DI METÀ DEI COMPONENTI, POSSONO ESSERE PUBBLICHE.

AL PRESIDENTE, AI COMPONENTI ED AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE SPETTA, PER OGNI SEDUTA, UN GETTONE NON SUPERIORE A QUELLO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, NONCHÈ, OVE OCCORRENTE, IL TRATTAMENTO DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO NELLA MISURA PREVISTA DALLE VIGENTI NORME REGIONALI PER I DIPENDENTI CON QUALIFICA DI DIRIGENTE SUPERIORE.

PER QUANTO NON PREVISTO SI APPLICANO, SE COMPATIBILI, LE NORME CONTENUTE NELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEGLI ENTI LOCALI VIGENTE IN SICILIA IN MATERIA DI ADUNANZE E DELIBERAZIONI.

### ART.4

LE RICHIESTE AVANZATE DALLE IMPRESE SONO FINALIZZATE DALLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI CAPANNONI CON ANNESSA AREA DI PERTINENZA.

E' CONSENTITO L'ACCORPAMENTO DI PIÙ LOTTI E L'ASSEGNAZIONE DEGLI STESSI AD UNA UNICA IMPRESA.

### ART.5

A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE, PRESENTATA A FIRMA DEL TITOLARE, O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA, DOVRÀ ESSERE ALLEGATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO O REGISTRO DI APPARTENENZA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, DI DATA NON ANTERIORE A TRE MESI;

2) RELAZIONE, SOTTOSCRITTA DAL TITOLARE O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE, DELL'IMPRESA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO ULTIMO BIENNIO E SU QUELLA CHE SI INTENDE SVOLGERE NEL NUOVO INSEDIAMENTO; IN PARTICOLARE, DOVRANNO ESSERE FORNITE INDICAZIONI SULLA CONSISTENZA NUMERICA DELLA MANODOPERA GIÀ IMPIEGATA E DI QUELLA CHE SI PRESUME DI IMPIEGARE, NONCHÈ SULLE CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI MACCHINARI CHE SI INTENDONO UTILIZZARE NEL NUOVO IMPIANTO. E' OPPORTUNO CHE VENGANO FORNITE NOTIZIE UTILI ALLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO SUCCESSIVO.

## ART.6

~~LA COMMISSIONE VALUTA L'AMMISSIBILITÀ DI OGNI SINGOLA RICHIESTA~~ 7  
DI CONCESSIONE ATTRAVERSO L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.

QUALORA SI RENDESSE NECESSARIO PROCEDERE ALLA FORMAZIONE DI GRADUATORIE, CIASCUN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ASSEGNA, PER OGNI SINGOLA RICHIESTA, UN PUNTEGGIO DA UNO A DIECI PER CIASCUNO DEI SEGUENTI REQUISITI POSSEDUTI DALL'IMPRESA RICHIEDENTE:

1) TITOLARE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE GIÀ PROPRIETARIO DI AREE ESPROPRIATE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA ATTREZZATA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (COSTITUISCE ELEMENTO DI VALUTAZIONE LA CONSISTENZA O IL VALORE VENALE DELLE AREE ESPROPRIATE);

2) TRASFERIMENTI, NELL'AREA ARTIGIANALE, DI STRUTTURE E/O IMPIANTI GIÀ RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI VILLAFRANCA TIRRENA (COSTITUISCE ELEMENTO DI VALUTAZIONE LA CONSISTENZA DEI BENI DA TRASFERIRE);

3) CAPACITÀ DI SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ PRODUTTIVE E DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI (COSTITUISCONO ELEMENTI DI VALUTAZIONE IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREESISTENTI, L'AVVIO DI NUOVE E CONCRETE INIZIATIVE, L'ASSUNZIONE DI NUOVO PERSONALE);

4) SOSTEGNO E/O AUMENTO DELL'INDOTTO PRODUTTIVO ED ECONOMICO LOCALE;

5) GRADO DI INQUINAMENTO (COSTITUISCE ELEMENTO PREFERENZIALE L'IMPATTO NEGATIVO CHE L'ATTIVITÀ ESERCITA SUL CENTRO ABITATO).

LA COMMISSIONE, IN SEDE DI ESAME DELLE DOMANDE PUÒ DISPORRE LA REGOLARIZZAZIONE DI QUELLE INCOMPLETE ASSEGNANDO A TALE SCOPO UN TERMINE NON SUPERIORE A TRENTA GIORNI.

LA STESSA POTRÀ, INOLTRE, CHIEDERE DOCUMENTI INTEGRATIVI E NUOVI ELEMENTI DI ANALISI ALLORQUANDO QUELLI PRESENTATI NON SIANO SUFFICIENTI AI FINI DI UNA CORRETTA ED OBIETTIVA VALUTAZIONE.

I PARERI DEFINITIVI DELLA COMMISSIONE, NONCHÈ LE EVENTUALI GRADUATORIE CON I RELATIVI PUNTEGGI ASSEGNATI, VENGONO TRASMESSI AL SINDACO IL QUALE NE DÀ COMUNICAZIONE SCRITTA AGLI INTERESSATI NEL TERMINE DI VENTI GIORNI.

I REQUISITI DI IMPRENDITORE ARTIGIANO E DI IMPRESA ARTIGIANA SONO QUELLI ENUNCIATI NELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 1986 N.3 E CHE QUI SI INTENDONO RICHIAMATI.

## ART.7

NELL'AREA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI POSSONO INSEDIARSI ANCHE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI PER UN MASSIMO DEL VENTI PER CENTO DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI CAPANNONI.

ALLE INIZIATIVE PROMOSSE DAI CONSORZI O COOPERATIVE DI ARTIGIANI POTRÀ ESSERE RISERVATO FINO AL VENTI PER CENTO DELLA SUPERFICIE TOTALE DEI CAPANNONI.

LE PERCENTUALI DI RISERVA SONO STABILITE CON DELIBERA CONSILIARE.



## ART.8

LA SCELTA DEL CAPANNONE DA ASSEGNARE ALL'IMPRESA RICHIEDENTE È DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PARERE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 6.

TALE SCELTA DOVRÀ TENERE CONTO DELLE DIMENSIONI, CARATTERISTICHE E POTENZIALITÀ PRODUTTIVE DEL NUOVO IMPIANTO.

DELL'AVVENUTA ASSEGNAZIONE VERRÀ DATA COMUNICAZIONE SCRITTA ALL'IMPRESA RICHIEDENTE, LA QUALE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICA, DOVRÀ COMUNICARE, A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA, IL PROPRIO ASSENSO.

DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TEMPO ASSEGNATO, LA RICHIESTA SI INTENDE DECADUTA E SI PROCEDERÀ ALLA REVOCA DELLA ASSEGNAZIONE.

ENTRO LA STESSA DATA IL RICHIEDENTE PUÒ PRESENTARE, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI PROPRI CONFRONTI, RICORSO SCRITTO ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA IL QUALE, NEI SUCCESSIVI TRENTA GIORNI, DECIDERÀ, SENTITA LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO.

## ART.9

LA FORMALE CONCESSIONE È SUBORDINATA ALLA STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL SINDACO E DAL TITOLARE, O LEGALE RAPPRESENTANTE, DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA.

TALE CONVENZIONE DEVE ESSERE CONFORME A QUELLA TIPO APPROVATA DALL'ASSESSORE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA; EVENTUALI DIVERSE PATTUZIONI DELLA CONVENZIONE DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATE.

## ART.10

LA CONCESSIONE CON DIRITTO DI SUPERFICIE DEI LOTTI URBANIZZATI O LA LOCAZIONE DEGLI OPIFICI È SUBORDINATA AL PAGAMENTO DI UN CANONE ANNUO CHE SARÀ FISSATO DAL COMUNE CON APPOSITO ATTO DELIBERATIVO, SULLA BASE DELLA SPESA PREVENTIVATA PER LA MANUTENZIONE, STIMATA SU BASE QUINQUENNALE, DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI E DEGLI OPIFICI MEDESIMI.

## ART.11

IL CANONE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 10 È VERSATO PRESSO LA TESORERIA COMUNALE IN QUOTE SEMESTRALI ANTICIPATE.

TALE CANONE È SOGGETTO ALL'AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE SECONDO IL CRITERIO ASSUNTO A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE INIZIALE, SEGUENDO LE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL PERIODO SUGLI ELEMENTI CHE LO COMPONGONO.

IL VERSAMENTO DELLE RATE SEMETRALI ANTICIPATE DEVE ESSERE EFFETTUATO, IN UNICA SOLUZIONE, IMPROROGABILMENTE ENTRO IL PRIMO MESE DI OGNI SEMESTRE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO.

## ART.12

NEL CASO DI RITARDATO PAGAMENTO DELLA RATA DI CANONE, IL CONCESSIONARIO È TENUTO A PAGARE, OLTRE ALLA RATA STESSA, ANCHE UN'INDENNITÀ DI MORA COSÌ CALCOLATA:

-CINQUE PER CENTO DELLA RATA SEMESTRALE, PER IL PRIMO MESE DI RITARDO;

-DIECI PER CENTO DELLA RATA SEMESTRALE, PER IL SECONDO MESE DI RITARDO;

-QUINDICI PER CENTO DELLA RATA SEMESTRALE, PER IL TERZO MESE DI RITARDO;

-VENTI PER CENTO DELLA RATA SEMESTRALE, PER IL QUARTO MESE DI RITARDO;

-VENTICINQUE PER CENTO DELLA RATA SEMESTRALE, PER IL QUINTO MESE DI RITARDO.

LE INDENNITÀ DI MORA RELATIVE AI VARI MESI DI RITARDO VANNO CUMULATE.

OVE IL RITARDO SUPERI IL QUINTO MESE OLTRE LA SCADENZA STABILITA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA SEMESTRALE, IL COMUNE PROCEDERÀ ALLA RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER COLPA E IN DANNO DEL CONCESSIONARIO.

## TITOLO II

### LOCAZIONE DEI CAPANNONI

## ART.13

LA LOCAZIONE DEGLI OIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE È SUBORDINATA AL PAGAMENTO DI UN CANONE COSÌ COME PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTICOLO 10 E SEGUENTI.

ESSO TERRÀ CONTO DELLA SUPERFICIE UTILE DEL CAPANNONE NONCHÈ DELL'ESTENSIONE DELL'AREA LIBERA DI PERTINENZA DEL LOTTO CONCESSO.

LA LOCAZIONE DEL CAPANNONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SI INTENDE ESTESA ANCHE ALL'UTILIZZAZIONE DEL SOTTOSUOLO NEI LIMITI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DI OPERE ACCESSORIE EVENTUALMENTE OCCORRENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA.

A FINE LOCAZIONE IL CONCESSIONARIO DOVRÀ RIPRISTINARE, A RICHIESTA DEL COMUNE, LO STATO DEI LUOGHI INTERNI ED ESTERNI ALLORCHÈ, PER NECESSITÀ FUNZIONALI ABBIA DOVUTO APPORTARE MODIFICHE REGOLARMENTE AUTORIZZATE.

## ART.14

LA LOCAZIONE È ESERCITATA NEI LIMITI E CON LE MODALITÀ FISSATE NELLA APPOSITA CONVENZIONE.

LA LOCAZIONE SANCISCE IL DIRITTO:

- 1) ALL'UTILIZZAZIONE, AI FINI DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA, DI UN CAPANNONE CON EVENTUALI SERVIZI ANNESSI;
- 2) AL MANTENIMENTO E GODIMENTO DI ESSO, IMPIANTO E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA, IN FAVORE DEL LOCATARIO E DEI SUOI AVENTI CAUSA, NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITÀ FISSATE DALLA CONVENZIONE.

TUTTI GLI SPAZI, EDIFICI, MANUFATTI ED IMPIANTI RIMANGONO VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI INDICATE NELLA PREDETTA CONVENZIONE.

GLI ALTRI ASPETTI PATTIZI NON PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO SONO REGOLATI, PER QUANTO APPLICABILI, DALLE NORME CONTENUTE NEL CAPO II DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1978 N.392 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

È PREROGATIVA DEL COMUNE DI PREVEDERE NELLA CONVENZIONE LA FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO DI RECEDERE IN QUALSIASI MOMENTO DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE, A CONDIZIONE CHE NE VENGA DATO AVVISO, A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA ALMENO SEI MESI PRIMA.

SONO VIETATI IL COMODATO E LA CESSIONE DELLA LOCAZIONE, ANCHE SE PARZIALI.

LE PARTI LOCATE POTRANNO ESSERE UTILIZZATE ESCLUSIVAMENTE DAL CONCESSIONARIO E PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ PRODUTTIVA DALLO STESSO ESERCITATA.

LA SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI È CONSENTITA PURCHÈ CONTESTUALMENTE VENGA LOCATA L'AZIENDA; LA STESSA DISPOSIZIONE SI APPLICA NEL CASO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

NELL'UNO E NELL'ALTRO CASO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DEVE ESSERE RICHIESTO IL PREVENTIVO NULLA OSTA DEL COMUNE IL QUALE POTRÀ NEGARLO PER GIUSTA CAUSA CON APPOSITA DELIBERA DI GIUNTA RECANTE ESPOSTI I MOTIVI DEL DINIEGO.

## ART.15

*STABILISCE LA DURATA DELLA CONVENZIONE (ved. art. 14 del D.A.)*

LA LOCAZIONE AVRÀ LA DURATA DI SEI ANNI ED IL CONTRATTO SI RINNOVERÀ TACITAMENTE DI SEI ANNI IN SEI ANNI FINO ALLA SCADENZA DELLA CONVENZIONE; TALE RINNOVO NON AVRÀ LUOGO SE SARÀ SOPRAVVENUTA DISDETTA, COMUNICATA ALLA ALTRA PARTE A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA, ALMENO SEI MESI PRIMA DELLA SCADENZA. ~~SI APPLICA IL DISPOSTO DEL 2° COMMA DELL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE N.392/78.~~

## ART.16

IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA A NON PORRE IN ESSERE ATTI CHE, IN MODO DIRETTO O INDIRETTO, POSSANO COMPROMETTERE LE FINALITÀ PER LE QUALI L'INSEDIAMENTO VIENE REALIZZATO.

IL CONCESSIONARIO O GLI EVENTUALI AVENTI CAUSA SI IMPEGNANO A MANTENERE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE, SECONDO GLI STANDARDS

CORRENTI, TUTTE LE PARTI DEL FABBRICATO ED I SERVIZI INTERNI DEL LOTTO ASSEGNATO.

IN CASO DI ACCERTATA INOSSERVANZA, IL CONCESSIONARIO DECADE DALLA CONVENZIONE CON LA CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL DIRITTO DI LOCAZIONE.

#### ART.17

AL FINE DI ACCERTARE IL BUONO STATO DI CONSERVAZIONE DELL'IMMOBILE LOCATO, IL COMUNE SI RISERVA IL DIRITTO DI DISPORRE, IN QUALUNQUE MOMENTO, VISITE DI ACCERTAMENTO DA PARTE DEI PROPRI TECNICI.

IN CASO DI ACCERTATI DETERIORAMENTI, DEBITAMENTE CONTESTATI AL CONCESSIONARIO, IL COMUNE POTRÀ, CON DELIBERA DI CONSIGLIO, PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER FATTO E COLPA DELLA PARTE CONDUTTRICE.

LA CONTESTAZIONE SARÀ FATTA CON LETTERA RACCOMANDATA, ASSEGNANDO AL LOCATARIO UN TERMINE MASSIMO DI TRENTA GIORNI PER PRESENTARE LE PROPRIE GIUSTIFICAZIONI.

ALLA SCADENZA DELLA LOCAZIONE, O IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, L'IMMOBILE DOVRÀ ESSERE RICONSEGNAO AL COMUNE LIBERO DI PERSONE E COSE; OGNI AGGIUNTA, MODIFICA, INNOVAZIONE O CAMBIAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO, CHE NON SIANO STATI REGOLARMENTE AUTORIZZATI DAL COMUNE COMPORTERANNO IL RISARCIMENTO DEI DANNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1456 DEL CODICE CIVILE.

#### ART.18

LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DETERMINERÀ, IN AGGIUNTA ALLE EVENTUALI SANZIONI PENALI, CIVILI O AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI, ANCHE L'APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI SANZIONI:

A) DECADENZA DELLA CONVENZIONE QUALORA:

1) L'IMPRESA LOCATARIA REALIZZI OPERE EDILIZIE SOSTANZIALMENTE DIFFORMI DA QUELLE AUTORIZZATE;

2) SI VERIFICHINO, NELLA IMPRESA LOCATARIA, MODIFICHE NON AUTORIZZATE NEGLI SCOPI STATUTARI;

3) L'IMPRESA LOCATARIA PONGA IN ESSERE ATTI CHE, IN MODO DIRETTO O INDIRETTO POSSANO COMPROMETTERE LE FINALITÀ PUBBLICHE E SOCIALI PER LE QUALI L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO È STATO REALIZZATO;

B) APPLICAZIONE, NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA, DI UNA PENA PECUNARIA RAPPORATA ALL'IMPORTO DELLE OPERE ABUSIVAMENTE ESEGUITE O ALL'ENTITÀ E GRAVITÀ DELLE VIOLAZIONI COMMESSE.

PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERE CONTESTATE, IL COMUNE SI AVVARÀ DELLA CONSULENZA DEGLI UFFICI COMUNALI APPPOSITAMENTE INCARICATI.

LE SANZIONI DI CUI AI PUNTI A) E B) POSSONO ESSERE CUMULABILI.

LA DECADENZA DELLA LOCAZIONE DEVE ESSERE DICHIARATA CON

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IL QUALE STABILIRÀ, ALTRESÌ, LE  
SANZIONI E L'AMMONTARE DELLA PENA PECUNIARIA DA COMMINARE.

### TITOLO III

#### GESTIONE DELLE AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI

#### ART.19

LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE ED IL RIFACIMENTO DELLE OPERE  
RICADENTI NELLE AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI È DI  
COMPETENZA DEL COMUNE, CHE VI PROVVEDE DIRETTAMENTE NEL RISPETTO  
DELLE NORME CHE REGOLANO L'ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE.

IN CASO DI ACCERTATA NECESSITÀ TALI COMPETENZE, NONCHÈ LA  
GESTIONE DEI SERVIZI REALI E FORMATIVI DA EROGARE A FAVORE DELLE  
IMPRESE, POTRANNO ESSERE AFFIDATE A SOCIETÀ ED ORGANISMI CONSORTILI  
APPPOSITAMENTE COSTITUITI.

POTRANNO FARE PARTE DELLE PREDETTE SOCIETÀ OD ORGANISMI  
CONSORTILI GLI ENTI TERRITORIALI INTERESSATI E SOCIETÀ DI SERVIZI ED  
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA FIRMATARIE A LIVELLO NAZIONALE DI  
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

GLI STATUTI DELLE SOCIETÀ O DEGLI ORGANISMI CONSORTILI DI CUI  
AL PRESENTE ARTICOLO, NONCHÈ LE CONVENZIONI, CHE REGOLANO I MUTUI  
RAPPORTI CON IL COMUNE SONO APPROVATI CON DECRETO DELL'ASSESSORE  
REGIONALE PER LA COOPERAZIONE, PER IL COMMERCIO, L'ARTIGINATO E LA  
PESCA.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to **F. GIACONE**

f.to **A. SINDONI**

f.to **M. E. ALFINO**

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li **10 FEB. 1997**


Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio

dal **09 FEB. 1997** al

col N. **38** del Registro Pubblicazioni.

Visto: IL SINDACO **IL SEGRETARIO COMUNALE**

IL MESSO  
f.to **G. Passarello**



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno ..... al giorno ..... a norma dell'art. 11 della L. R. 3/12/1991, n. 44 e che contro la stessa ~~NON~~ furono presentati reclami.

In fede

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li

f.to **M. E. ALFINO**

Spedita al CO.RE.CO. - Sezione ~~Centrale~~ Provinciale (\*) di **PALERMO** il **10 FEB. 1997** con foglio N. **1716** di prot. a mezzo ~~Postale AR~~ Raccomandata a mano (\*) e ricevuta dallo stesso in data .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'ADDETTO ALLA SPEDIZIONE

f.to **M. E. ALFINO**

f.to **G. D'AGOSTINO**

REGIONE SICILIANA  
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
Sezione Centrale

SI ATTESTA

che il CO.RE.CO. nella seduta del **17 APR. 1997** non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione n. **4120/4083**

Il Dirigente/Supervisore



*[Handwritten signature]*

Stamp from Comune di Villafranca Tirrena, N. 1714, in arrivo, Susposto il **28 APR. 1997**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' ESECUTIVA.

Addi, ..... 19 .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to

f.to

E' copia conforme all'originale, Addi .....

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE